

DELIBERAZIONE 5 MARZO 2019

75/2019/R/GAS

DETERMINAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ RELATIVI AI RECUPERI DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE PER L'ANNO 2015 E MODIFICA DELLA RQDG

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1055^a riunione del 5 marzo 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (di seguito: RQDG), approvata con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2014, 342/2014/E/gas (di seguito: deliberazione 342/2014/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 ottobre 2014, 532/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 532/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 71/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 71/2015/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2015, 76/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2015, 290/2015/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 346/2015/E/gas (di seguito: deliberazione 346/2015/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2016, 294/2016/E/gas di seguito: deliberazione 294/2016/E/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2016, 516/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 516/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2016, 686/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 686/2016/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2017, 741/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 741/2017/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2017, 796/2017/R/gas;

- la deliberazione 2 agosto 2018, 421/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 421/2018/R/gas);
- le lettere della Direzione Infrastrutture, di comunicazione delle risultanze istruttorie (prot. Autorità 2759 e 2761, del 4 febbraio 2019);
- la richiesta di audizione di NED Reti Distribuzione Gas S.r.l., del 8 febbraio 2019 (prot. Autorità 3257, del 8 febbraio 2019).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 30, della RQDG, contiene disposizioni generali in relazione ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione e in particolare dispone che:
 - i premi e le penalità derivanti dall'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza siano calcolati su base impianto di distribuzione del gas naturale;
 - siano soggette al sistema incentivante le imprese distributrici di gas naturale che gestiscono impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
 - le imprese distributrici abbiano facoltà di richiedere la partecipazione ai recuperi di sicurezza per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con meno di 1.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2013;
- il sistema incentivante i recuperi di sicurezza prevede, agli articoli 31 e 32 della RQDG, un meccanismo di premi e penalità che incentiva il miglioramento della sicurezza del servizio di distribuzione attraverso due componenti:
 - la componente dispersioni, finalizzata a incentivare la riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi, che fa riferimento a un percorso di miglioramento fissato *ex-ante* dall'Autorità per impianto di distribuzione (livelli di partenza e i livelli tendenziali, di cui al comma 32.6, della RQDG);
 - la componente odorizzazione, finalizzata a premiare un maggior numero di misure del grado di odorizzazione del gas rispetto al minimo annuale obbligatorio fissato dall'Autorità;
- in particolare:
 - il valore della componente dispersioni, dimensionata in funzione del numero di clienti finali e di un parametro che riflette il costo medio riconosciuto, dipende: 1) dal grado di raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dispersioni di gas localizzate su segnalazione di terzi; 2) da un fattore incentivante relativo all'installazione dei sistemi di telesorveglianza dello stato di protezione catodica delle reti in acciaio; 3) da un fattore incentivante relativo all'installazione di sistemi di telecontrollo dei gruppi di riduzione finale e, limitatamente alle imprese con reti da risanare che non abbiano

- optato per l'obbligo di risanamento o sostituzione del 100% delle condotte in ghisa con giunti in canapa e piombo entro il 2016, 4) da un ulteriore fattore modulante, che ha lo scopo di modulare i premi e le penalità in funzione dell'effettivo comportamento dell'impresa nel risanare o sostituire le condotte in ghisa con giunti canapa e piombo;
- il valore della componente odorizzazione, prevista all'articolo 31, della RQDG, dipende dal numero di misure del grado di odorizzazione, secondo una funzione discreta individuata al comma 31.1, della stessa RQDG e da un fattore modulante dipendente a sua volta dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione non ammodernati al 31 dicembre 2013 e dal numero di punti di consegna dotati di impianti di odorizzazione ammodernati successivamente;
 - l'impresa distributrice, qualora per l'anno di riferimento abbia diritto per un impianto di distribuzione a premi correlati alle componenti odorizzazione e dispersioni:
 - nel caso di un incidente da gas combustibile sul medesimo impianto di distribuzione accaduto per responsabilità della stessa impresa distributrice subisce una riduzione dei premi, ai sensi del comma 35.1, della RQDG;
 - in caso di accertamento di livelli di odorizzazione non conformi alla normativa vigente, a seguito di controlli sulla qualità del gas distribuito nel medesimo impianto effettuati dall'Autorità, perde i premi, ai sensi del comma 35.3, della RQDG;
 - nel caso in cui per il medesimo impianto di distribuzione sia accertato il mancato rispetto di uno o più degli obblighi di servizio previsti dall'articolo 12 della RQDG, perde i premi, ai sensi del comma 35.4, della RQDG;
 - in relazione alla predisposizione del Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas di cui all'articolo 12, comma 4, della RQDG (di seguito: RVR), con la deliberazione 741/2017/R/gas, l'Autorità ha precisato che, solo a partire dall'anno di riferimento 2017, la mancata predisposizione dell'RVR, pur in assenza di materiale critico, determina comunque una riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della RQDG;
 - nei casi di interconnessioni e separazioni degli impianti di distribuzione, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 34, della RQDG, l'Autorità procede annualmente ad aggiornare i livelli tendenziali ai fini della determinazione dei premi e delle penalità per ogni restante anno del periodo di regolazione.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 28, della RQDG, nella versione applicabile, *ratione temporis*, alla determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione per l'anno 2015 (vale a dire prima delle modifiche

apportate con la deliberazione 686/2016/R/gas), prevede che le imprese distributrici trasmettano all'Autorità, entro il 31 marzo, dati, informazioni e dichiarazioni relativi alla sicurezza e alla continuità del servizio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 28, comma 15, della RQDG, prevede che l'impresa distributtrice possa inviare, nel periodo intercorrente tra il 1 maggio e il 31 maggio di ogni anno, una richiesta scritta di rettifica dei dati di sicurezza e continuità in relazione all'anno precedente, fornendo evidenza di quelli che verranno modificati, nonché un'adeguata motivazione a fondamento della stessa richiesta;
- ai sensi dell'articolo 28, comma 16, della RQDG, l'Autorità comunica al soggetto interessato, entro il 30 giugno di ogni anno, l'eventuale autorizzazione alla rettifica dei dati di sicurezza dell'anno precedente.

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 532/2014/R/gas e successive modifiche e integrazioni e 516/2016/R/gas, l'Autorità ha determinato, per il periodo 2014-2019, ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della RQDG, i livelli di partenza e i livelli tendenziali relativamente alla componente dispersioni per le imprese distributrici partecipanti al meccanismo incentivante di cui al titolo VII della RQDG;
- con la deliberazione 686/2016/R/gas, l'Autorità ha aggiornato per il periodo 2014-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, i livelli tendenziali per il periodo 2014-2019 per gli impianti interessati da interconnessioni e separazioni avvenute nell'anno 2014.

CONSIDERATO CHE:

- entro il 31 marzo 2016, le imprese distributrici hanno trasmesso all'Autorità i dati relativi all'anno 2015 sulla base dell'assetto impiantistico risultante dall'Anagrafica territoriale distribuzione gas dell'Autorità nell'anno 2015;
- alcune imprese distributrici hanno, poi, richiesto la rettifica dei dati dell'anno 2015 inviati entro il 31 marzo del 2016, fornendo motivazione e ottenendo quindi la possibilità di rettificare gli anzidetti dati entro termini appositamente stabiliti;
- peraltro, giova anticipare sin da ora che, con riferimento all'impianto di Prato, nel corso dell'istruttoria è emersa una criticità in relazione alla rappresentazione nella suddetta Anagrafica territoriale distribuzione gas dell'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- al fine di verificare la corretta applicazione del meccanismo incentivante previsto per i recuperi di sicurezza, con la deliberazione 294/2016/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di 5 imprese distributrici di gas naturale (nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione oggetto di verifica e gli esiti delle verifiche);
- dai controlli degli incidenti accaduti sugli impianti di distribuzione per responsabilità dell'impresa distributtrice sono emersi elementi che comportano la riduzione dei premi ai sensi dell'articolo 35, comma 1, della RQDG;
- dai controlli dei dati comunicati dalle suddette imprese è emerso il mancato rispetto di alcuni degli obblighi di servizio di cui all'articolo 12, della RQDG, che comporta la perdita dei premi, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, della RQDG (nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, sono elencati gli impianti di distribuzione che subiscono la riduzione o l'annullamento dei premi nonché il motivo dell'annullamento);
- dai controlli sulla qualità del gas, di cui alle deliberazioni 342/2014/E/gas e 346/2015/E/gas e dalle verifiche ispettive relativamente al pronto intervento, di cui alla deliberazione 71/2015/E/gas, sono emersi elementi che comportano l'annullamento dei premi ai sensi dell'articolo 35, commi 3 e 4, della RQDG (nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento sono elencati gli impianti di distribuzione che subiscono la riduzione o l'annullamento dei premi nonché il motivo dell'annullamento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in data 13 luglio 2018, attraverso un sistema telematico, sono stati forniti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione della determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2015 (di seguito: risultati di previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2015);
- acquisiti tali risultati di previsione dei premi e delle penalità per l'anno 2015, alcune imprese non hanno avanzato contestazioni, trovandoli esatti, e conseguentemente, con la deliberazione 421/2018/R/gas, l'Autorità ha disposto a loro favore un'anticipazione in acconto pari all'80% dell'importo complessivo netto dei premi per l'anno 2015 (saldo algebrico dei premi e delle penalità);
- altre imprese, invece, hanno formulato osservazioni, sostenendo, in molti casi, di aver commesso meri errori materiali in fase di comunicazione dei dati dell'anno 2015, avvenuta a marzo 2016;
- gli Uffici dell'Autorità, dopo i necessari approfondimenti e sentito il Collegio dell'Autorità, nel mese di novembre 2018 hanno concesso, alle imprese che avevano presentato richieste di rettifica e altresì dimostrato di

aver commesso errori materiali, la possibilità di modificare i dati relativi all'anno 2015, al fine di evitare che tali imprese, astrattamente meritevoli di premi per aver migliorato la sicurezza dei propri impianti, li perdessero per via di penalità subite per aver commesso errori materiali nella comunicazione dei dati;

- il Direttore della Direzione Infrastrutture, in qualità di responsabile del procedimento, ha poi comunicato alle imprese distributrici interessate le complessive risultanze istruttorie in relazione alla determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale, per l'anno 2015;
- successivamente al ricevimento delle risultanze istruttorie, solo l'impresa distributtrice NED Reti Distribuzione Gas Srl ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio dell'Autorità.

RITENUTO CHE:

- i livelli tendenziali per gli anni 2015-2019 degli impianti interessati da modifiche debbano essere aggiornati ai sensi dell'articolo 34 della RQDG così come indicato nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
- sia opportuno non trascurare che, in molti casi, nella determinazione dei premi e delle penalità incidono, non poco, gli errori materiali che le imprese distributrici commettono nel comunicare, all'Autorità, i dati di sicurezza e continuità; peraltro, tenendo conto che le imprese distributrici sono tenute ad assolvere i propri obblighi e oneri con la dovuta diligenza professionale e, inoltre, che l'attività procedimentale svolta dall'Autorità non può essere resa più gravosa per far fronte agli errori commessi dalle imprese distributrici;
- in questa logica, sia opportuno prevedere, in via generale, che le imprese distributrici, analogamente a quanto loro già consentito con riferimento all'anno 2015 (come sopra specificato), possano rettificare i dati già inviati, una volta conosciuti i risultati di previsione dei premi e delle penalità dell'anno di riferimento, ottenuti dall'Autorità e resi noti attraverso un sistema telematico;
- siano accoglibili le motivazioni fornite dalle imprese che hanno richiesto rettifiche per aver commesso errori materiali nella comunicazione all'Autorità dei dati per l'anno 2015;
- i premi e le penalità per le imprese distributrici, per l'anno 2015, debbano essere determinati così come indicato nelle Tabelle 4.1, 4.2.1 e 4.2.2 allegate al presente provvedimento;
- venga disposto il differimento, agli anni 2016-2019, delle penalità relative alla componente dispersioni per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 33 della RQDG, come indicato nella Tabella 4.2.1, allegata al presente provvedimento;

- debba essere corrisposto il pagamento dei premi di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento e che tale pagamento debba essere effettuato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Csea) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- il pagamento delle penalità di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento, debba essere effettuato dalle imprese distributrici entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2015 debba essere rinviata a successivo provvedimento per l'impresa distributtrice NED Reti Distribuzione Gas Srl che ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale;
- la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2015 debba essere rinviata a successivo provvedimento per le imprese Centria Srl e Toscana Energia Spa, per le quali verranno determinati i premi e le penalità anche alla luce della risoluzione delle criticità citate e dei dati della sicurezza e continuità riacquisiti per la nuova configurazione impiantistica

DELIBERA

1. di aggiornare i livelli tendenziali, per gli anni 2015-2019, ai sensi dell'articolo 34, della RQDG, per gli impianti interessati da modifiche, di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare i premi e le penalità, per l'anno 2015, di cui alle Tabelle 4.1, 4.2.1, 4.2.2 allegate al presente provvedimento;
3. di disporre il differimento delle penalità dell'anno 2015, relative alla componente dispersioni agli anni 2016-2019, ai sensi dell'articolo 33, della RQDG, come indicato nella Tabella 4.2.1 allegata al presente provvedimento;
4. di dare mandato alla Csea di provvedere al pagamento dei restanti premi di cui alla Tabella 5 allegata al presente provvedimento (ovvero al netto di quanto già corrisposto alle imprese che hanno dato il proprio benestare ai sensi della deliberazione 421/2018/R/gas), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, a valere sul Conto per la qualità dei servizi gas;
5. di fissare a 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine per il versamento delle penalità, indicate nelle Tabelle 5, da parte delle imprese distributrici, a favore del Conto per la qualità dei servizi gas;
6. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità, per l'anno 2015, per l'impresa distributtrice NED Reti Distribuzione Gas Srl che ha chiesto di essere ascoltata in audizione finale;
7. di rinviare a successivo provvedimento la determinazione dei premi e delle penalità per l'anno 2015 per le imprese distributtrici Centria Srl e Toscana Energia Spa in esito alle modifiche anagrafiche descritte e alla successiva riacquisizione dei dati della sicurezza e continuità;
8. di aggiungere i seguenti commi alla RQDG:

“28.18 L’Autorità, attraverso un sistema telematico, rende noti, alle imprese distributrici, i risultati di previsione dei premi e delle penalità dell’anno di riferimento, determinati ai sensi del Titolo VII.

28.19 Ogni impresa distributrice ha quindi facoltà di richiedere all’Autorità una rettifica dei dati trasmessi non correttamente a causa di un errore materiale. La richiesta dovrà essere effettuata nel periodo di tempo appositamente definito dall’Autorità e reso noto alle imprese distributrici interessate, unitamente ai risultati di previsione dei premi e delle penalità.”;

9. di trasmettere il presente provvedimento alla Csea e alle imprese distributrici citate nella *Tabella A*;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

5 marzo 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini